



COMUNE DI ANCONA
AREA URBANISTICA
SERVIZIO GESTIONE EDILIZIA
U.O. CONDONO

RICHIESTA SANATORIA EDILIZIA

Prot. Gen. 31789

Presentata il 03/04/2007

**PERMESSO DI COSTRUIRE
IN SANATORIA N° 731/10**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE EDILIZIA E CONDONO

- Vista la domanda presentata in data 03/04/2007 dalla Ditta **Belardinelli Cristiana** c.f. BLR CST 77P46 A271G residente in Ancona - Via Torresi n°119 con la quale si chiede il Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.32 della Legge n°326 del 24/11/03 e successive modificazioni ed integrazioni per le opere abusive consistenti in:
 - **Realizzazione di una scala di sicurezza in ferro e diversa distribuzione interna del piano ad essa collegato;**
 - ubicate in Via Einaudi n°16;
- Vista la documentazione allegata alla domanda e le successive integrazioni;
- Vista l'istruttoria della pratica;
- Vista la determinazione definitiva dell'oblazione, ai sensi dell'art.35 della Legge 28/02/85 n°47 e dell'art.32 della Legge n°326 del 24/11/03, nella misura di **€ 516,00** come da provvedimento del 16/07/2010;
- Ritenuta non congrua la maggiorazione dell'oblazione versata dal richiedente nella misura di **€ 5,16** con versamenti su c.c.p. 13275607 n° 788 del 15/03/2007;
- Preso atto che il richiedente ha provveduto al pagamento a saldo della maggiorazione dell'oblazione definitiva, determinata come da provvedimento del 16/07/2010, la somma di **€ 50,78** con versamento su c.c.p. 13275607 n° 127 del 26/08/2010;
- Visto che le opere di cui alla presente ricadono nei casi di cui all'art.22.7 del D.P.R. 06/06/01 n°380, Permesso di costruire gratuito (opere di manutenzione straordinaria);
- Visto che le opere abusive non rientrano nei casi previsti dall'art. 32 comma 43 della L. n°326/03;
- Considerato che non sussistono vincoli di inedificabilità di cui all' art.32 così come sostituito dall'art.32 della legge n°326/03 e art.33 della L.47/85 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto che le opere abusive non rientrano nei casi di insuscettibilità di sanatoria previsti dall'art.2 della L.R. n°23/04 e rientrano nei limiti volumetrici di cui all'art.3 della medesima legge nonché della legge nazionale n°326 del 24/11/03;
- Vista la Legge Regionale n°14 del 18/06/86;